

## CONVENZIONE PER LA UTILIZZAZIONE DI FONOGRAMMI IN AGRITURISMI

Tra

**ISTITUTO ITALIANO PER LO SVILUPPO RURALE E L'AGRITURISMO (ISVRA)**, Via della Camilluccia, 647, 00135 Roma (RM) C.F. 97801800588 nella persona del suo Presidente, Mario Pusceddu (nel seguito "ISVRA")

e

**SCF - Consorzio Fonografici**, con sede in Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, nella persona del suo Presidente Dott. Enzo Mazza (nel seguito "SCF");  
infra congiuntamente definite le "Parti".

### PREMESSO CHE:

- a) ISVRA è una Associazione di imprenditori, professionisti, organizzatori territoriali rappresentativa delle imprese di agriturismo e turismo rurale (nel seguito "Imprese Agrituristiche")
- b) SCF è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, eventualmente mediante l'adesione al consorzio, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- c) in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modifiche (nel seguito "L.d.A.") l'esercizio dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 72, 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- d) le Parti intendono determinare l'ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73, 73bis e 72, lett. a) L.d.A. per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio da parte delle Imprese agrituristiche.

**Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:**

### ART. 1 - DEFINIZIONI

Nella presente convenzione (nel seguito la "Convenzione") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**"Imprese agrituristiche associate"** – indica le Imprese agrituristiche associate a ISVRA;

**"Fonogramma"** – indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia;

**"Mandanti"** – indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito "L.d.A."), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per

il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it);

“**Musica d'ambiente**” – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo alla attività dell'Impresa agrituristica;

“**Repertorio**” – indica i Fonogrammi, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in forza del mandato conferitogli;

“**Territorio**” – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.

## **ART. 2 – OGGETTO CONVENZIONE**

**2.1**SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3, concede, limitatamente al Territorio, alle Imprese Agrituristiche Associate, i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'articolo 73bis L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di Musica d'ambiente all'interno delle Imprese Agrituristiche;

b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell'articolo 72 lett. a) L.d.A., con qualsiasi processo di duplicazione, (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare il diritto di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

**2.2**Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli sopra indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla licenza. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le Imprese agrituristiche associate non potranno utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario delle Imprese Agrituristiche nonché di prodotti o servizi (c.d. “diritto di sincronizzazione”), nonché utilizzare il Repertorio in occasione di eventi, per i quali dovrà essere richiesta specifica, ulteriore licenza.

## **ART. 3 – COMPENSO**

### **3.1 – Compenso Musica d'ambiente**

A fronte della concessione del diritto indicato al precedente art. 2.1, lettera a), le Imprese agrituristiche associate verseranno a SCF un Compenso annuo, così determinato:

<b>TARIFFA ANNUALE</b>		<b>TARIFFA STAGIONALE</b>	
<b>N. POSTI LETTO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>N. POSTI LETTO</b>	<b>COMPENSO</b>
<b>FINO A 30 POSTI LETTO</b>	€ 63,90	<b>FINO A 30 POSTI LETTO</b>	€ 44,90
<b>FINO A 60 POSTI LETTO</b>	€ 75,50	<b>FINO A 60 POSTI LETTO</b>	€ 52,90
<b>OLTRE 60 POSTI LETTO</b>	€ 98,80	<b>OLTRE 60 POSTI LETTO</b>	€ 69,20

Ai fini della convenzione si intendono Imprese agrituristiche ad attività stagionale quelle che svolgono l'attività per non più di otto mesi nell'anno solare.

### **3.2 – Compenso Riproduzione**

Nel caso in cui intendano avvalersi del diritto di cui al precedente art. 2.1, lettera b), le Imprese agrituristiche verseranno altresì un Compenso riproduzione pari al 50% dei Compensi dovuti ai sensi dell'articolo art. 3.1 che precede.

### **3.3– Rivalutazione automatica dei Compensi Regime IVA**

Con decorrenza dal primo gennaio 2017, I Compensi di cui alle Tabelle dei Compensi saranno soggetti a rivalutazione annua, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. I compensi come sopra

determinati si intendono IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

### **3.4– Quota AIE**

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva le Imprese Agrituristiche Associate da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

### **ART. 4 – MANLEVA**

A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto della Licenza e si impegna fin d'ora a manlevare le Imprese agrituristiche associate dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Convenzione.

### **ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per effetto degli accordi attualmente vigenti tra SCF e SIAE e fino ad eventuale mancato rinnovo dei medesimi, la SIAE provvederà a riscuotere i compensi relativi al diritto di cui all'art. 3.1 che precede sulla base dei parametri e dei criteri di cui alla presente Convenzione. Nell'esercizio del mandato conferitole da SCF, SIAE provvederà ad effettuare gli incassi ed a rilasciare le relative quietanze secondo le scadenze concordate tra SIAE e SCF. SCF si impegna a dare notizia della disdetta del contratto di mandato conferito a SIAE almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare in cui la disdetta viene formalizzata, nonché a dare notizia di qualsiasi modifica apportata al contratto di mandato che comporti modifiche alle attuali modalità di riscossione del compenso da parte della SIAE. Nel caso di disdetta del contratto di mandato, SCF e ISVRA s'impegnano sin d'ora a concordare tra di loro, prima della cessazione di riscossione da parte di SIAE, le nuove modalità di riscossione dei Compensi da parte delle Imprese Agrituristiche Associate.

Le Imprese Agrituristiche che intendano acquisire in licenza il diritto di cui al precedente art. 2.1 lett. b) dovranno farne richiesta direttamente a SCF.

### **ART. 6 – DURATA**

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (un) anni, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.

### **ART. 7 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI – GARANZIE**

Le Imprese Agrituristiche Associate si impegnano ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. Le Imprese Agrituristiche Associate sollevano SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalla Licenza. Qualora intendano avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers"), le Imprese Agrituristiche Associate si impegnano ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da SCF regolare concessione in licenza del

diritto di riprodurre Fonogrammi. Le Imprese Agrituristiche Associate si impegnano inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it).

## **ART. 8 – RIDUZIONI**

**8.1** In ragione della collaborazione prestata da ISVRA per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto degli obblighi da essa assunti ai sensi del successivo art. 9, SCF concede alle Imprese Agrituristiche Associate che corrisponderanno i compensi ai sensi del precedente art. 5 una riduzione del 15% (quindici per cento) sui compensi di cui all'art. 3 che precede. La riduzione di cui al precedente capoverso sarà riconosciuta esclusivamente alle Imprese Agrituristiche Associate che, contestualmente alla sottoscrizione della Licenza, forniscano a SIAE adeguata documentazione attestante l'affiliazione a ISVRA. In difetto dell'invio della documentazione di cui sopra, lo sconto associativo non verrà applicato.

## **ART. 9 – OBBLIGHI DI ISVRA**

**9.1** Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte delle Imprese Agrituristiche Associate, ISVRA darà ampia informazione a queste ultime e fornirà ad esse la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

**9.2** ISVRA inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate alle Imprese Agrituristiche Associate ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale di ISVRA;
- b) Magazine interni di ISVRA;

**9.3** ISVRA concede a SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale proprio nell'apposita sezione del sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it), al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

## **ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La Convenzione è soggetta alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

## **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ISVRA dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di ISVRA e delle Imprese agrituristiche associate in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

## **ART. 12 - CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI**

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ISVRA si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato B alla presente Convenzione "Conformità all'etica degli affari".

**ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, lì

**ISVRA**

*Il Presidente*  
Mario Pusceddu

**SCF Consorzio Fonografici**

*Il Presidente*  
Enzo Mazza

## Allegato A

**INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it) .**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*Codice Privacy*, di seguito, **CP**), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF - Consorzio Fonografici (di seguito, **SCF**), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 *bis* della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it). Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a [info@scfitalia.it](mailto:info@scfitalia.it) (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

## Allegato B

### Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo ISVRA (di seguito, per brevità, indicato come **"Controparte"**) si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il **"Decreto"**). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di S.C.F. Consorzio Fonografici (di seguito, per brevità, il **"Consorzio"**) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto (il **"Modello"**) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al Consorzio che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguire la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare al Consorzio.